

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Ricorso con istanza cautelare

Nell'interesse del: Dott. Gabriele Mezzacapo, nato a Roma il 5.03.1995, c.f. MZZGRL95C05H501Z, residente in Roma, alla via Tommaso da Celano n. 25 - 00179, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al presente atto, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dal Prof. Avv. Alfonso Celotto (c.f. CLTLNS66B23C129E – pec: alfonso.celotto@pec.it) e dall'Avv. Lorenzo Ferretti (c.f. FRRLNZ90S23H501A – pec: lorenzo.ferretti@arubapec.it), con domicilio fisico eletto presso lo Studio del primo, sito in Roma, alla via Giulio Caccini n. 1 e domicilio digitale eletto all'indirizzo pec: alfonso.celotto@pec.it (ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio a mezzo dell'indirizzo di pec sopra indicato ovvero al fax al n. 06.3222159);

Ricorrente

Contro:

- **Ministero del Turismo** (c.f. 0985649876), in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Roma, alla via di Villa Ada n. 55 - 00199;
- **Formez PA** (c.f. 06416011002), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, al viale Marx n. 15 - 00137;

Resistenti

Nonchè nei confronti di:

- Dott.ssa **Giulia Loreto** (c.f. LRTGLI91M68D810M);
- Dott.ssa **Flaminia Serafini** (c.f. SRFFMN95E66H501Y);
- Dott.ssa **Olga Vannimartini** (c.f. VNNLGO92H49H501M);
- Dott.ssa **Priscilla Sassi** (c.f. SSSPSC89E50H501E);

Controinteressate

Per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, tra cui la
sospensione dell'efficacia esecutiva:

1. del **Decreto del Direttore Generale del Ministero del Turismo prot. n. 58669/2026, firmato e sottoscritto in data 20.05.2026**, di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 180 unità - profilo Funzionario Giuridico-Amministrativo, codice **TUR-GA** - nella parte in cui colloca il ricorrente alla **posizione n. 226** con punteggio complessivo di **25,75** e con **valutazione titoli pari a 0**, anziché riconoscergli i **2,5 punti** spettanti ex art. 8, comma 3, lett. d) del bando e anziché collocarlo in posizione utile come "riservista ENIT";
2. della **graduatoria generale di merito** del concorso TUR-GA, nella parte lesiva per il ricorrente, così come approvata con il decreto di cui al punto 1);
3. della **seconda scheda di valutazione comparata dei titoli**, nella parte in cui attribuisce al ricorrente **valutazione titoli = 0**, in aperta contraddizione con la prima scheda di valutazione che gli aveva correttamente riconosciuto **2,5 punti**;
4. di ogni **verbale, nota tecnica, provvedimento o atto**, anche non conosciuto dal ricorrente a causa della incompleta ostensione documentale, con il quale la Commissione Esaminatrice ovvero l'Amministrazione abbia disposto o recepito la riduzione a zero del punteggio titoli del ricorrente;
5. ove occorra, di ogni **atto presupposto, connesso o conseguente**, anche non conosciuto, che abbia inciso sulla valutazione titoli del ricorrente o sulla formazione della graduatoria impugnata;
6. di ogni altro atto eventualmente formato, adottato o *medio tempore* sottoscritto, tra cui, a titolo non esaustivo, il contratto individuale e la presa di servizio dei candidati risultati vincitori;
7. del **silenzio-inadempimento** serbato sull'istanza di riesame/rettifica in autotutela presentata in data 13.07.2026 e rimasta priva di riscontro;

nonché per l'accertamento e la declaratoria:

del diritto del ricorrente all'attribuzione dei **2,5 punti** previsti dall'art. 8, comma 3, lett. d) del bando per la laurea magistrale LM-52 in Relazioni Internazionali posseduta e dichiarata in domanda, e per l'effetto,

per la condanna:

del Ministero del Turismo e di Formez PA a procedere al **ricalcolo del punteggio complessivo** del ricorrente ($25,75 + 2,5 = 28,25$), alla **rettifica della graduatoria** con

collocazione del ricorrente nella posizione spettante e al suo **riconoscimento quale vincitore nell'ambito dei riservisti ENIT**, con ogni conseguente provvedimento; nonché all'**ostensione integrale** dei verbali e degli atti istruttori ancora non esibiti.

FATTO

1. La procedura concorsuale e la candidatura del ricorrente.

Con decreto direttoriale prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025, il Ministero del Turismo - Direzione Generale Personale e Affari Legali ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di complessivamente n. 180 unità, di cui n. 140 Funzionari e n. 40 Assistenti, suddivisi per profilo e codice (all. n. 1).

Per il profilo **Funzionario Giuridico-Amministrativo, codice TUR-GA**, il bando prevede n. 40 posti, con riserva del **10%** a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT che abbia maturato almeno nove mesi di esperienza nelle attività connesse ai compiti istituzionali del Ministero del Turismo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74.

Il ricorrente, **Dott. Gabriele Mezzacapo**, ha presentato domanda di partecipazione in data **28.05.2025** (all. n. 2, codice candidatura 9KR11RTBBQ).

Nella domanda, il ricorrente ha dichiarato:

- la propria qualità di **Funzionario amministrativo-gestionale presso il Ministero del Turismo** (in avvalimento dall'ENIT) dal 1.07.2022, con maturazione del requisito dei 9 mesi di esperienza nelle attività connesse;
- il diritto alla **riserva del 10% ex art. 1, comma 6, D.L. 44/2023** per personale ENIT;
- il possesso dei seguenti titoli di studio:
 - **Laurea triennale L-36** in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, LUMSA, conseguita il **17.07.2017**, con voto **110/110**;
 - **Laurea magistrale LM-52** in Relazioni Internazionali, LUISS Guido Carli, conseguita il **31.10.2019**, con voto **109/110**;
 - **Master di II livello** in Esperti in Politica e Relazioni Internazionali, LUMSA, conseguito il **15.07.2020**, voto 100/110.

2. I titoli di accesso previsti dal bando per il profilo TUR-GA e la disciplina della valutazione dei titoli.

L'art. 2 del bando stabilisce che, per il profilo TUR-GA, i titoli di studio richiesti per l'accesso sono:

- tra le lauree triennali: le classi **L-14, L-15, L-16, L-36** (o equiparate);
- tra le lauree magistrali: le classi **LMG-01, LM-63, LM-49** (o equiparate).

L'art. 8, comma 3, del bando disciplina la valutazione dei titoli per i funzionari, attribuendo, per quanto qui rileva, alla lettera d):

"ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti".

È documentato che:

- la laurea triennale **L-36** posseduta dal ricorrente costituisce titolo di accesso per TUR-GA;
- la laurea magistrale **LM-52** non rientra tra le classi LMG-01, LM-63, LM-49 indicate come lauree magistrali di accesso per TUR-GA;
- non esiste, allo stato degli atti, alcun provvedimento formale di equiparazione o equipollenza della LM-52 a tali classi.

La LM-52, pertanto, integra esattamente la fattispecie di cui all'art. 8, comma 3, lett. d) del bando, ossia: *"altra laurea magistrale diversa dal titolo di studio richiesto"*, con conseguente diritto all'attribuzione di **2,5 punti aggiuntivi rispetto a quelli già ottenuti**.

3. La prima valutazione dei titoli: attribuzione dei 2,5 punti.

Nella **prima scheda di valutazione titoli** (all. n. 3) rilasciata all'interessato a seguito della prima istanza di accesso (all. n. 4), alla voce relativa alla laurea magistrale è stato attribuito un punteggio di **2,5**, con **punteggio di valutazione titoli**.

4. La seconda scheda di valutazione comparata: azzeramento (illogico e non spiegabile) del punteggio.

Nella **seconda scheda di valutazione comparata** (fornita soltanto a seguito della prima richiesta di integrazione all'esito della prima istanza di accesso), documento che opera

un confronto tra tutti i candidati riservisti ENIT, il ricorrente, pur essendo indicato come possessore dei medesimi titoli (L-36 e LM-52), si vede attribuire una **valutazione titoli pari a 0** (all. n. 5).

La seconda scheda non contiene, né reca riferimento alcuno a verbali, note tecniche, criteri o provvedimenti che giustifichino la radicale modifica in senso peggiorativo rispetto alla prima valutazione.

5. La graduatoria finale e la lesione della posizione del ricorrente.

Il decreto prot. n. 58669/2026, firmato e pubblicato in data 20.05.2026 (all. n. 6), ha approvato la graduatoria generale di merito del concorso TUR-GA, riportando l'attribuzione (in azzeramento) del punteggio titoli, pari appunto a 0 (all. n. 7).

L'estratto di graduatoria (ottenuto a seguito del primo accesso agli atti, all. n. 8) riporta:

"MEZZACAPO GABRIELE UOMO 05/03/1995 Roma MZZGRL95C05H501Z 0 - 25,75 - 25,75.

Il ricorrente è dunque collocato alla posizione **n. 226** con punteggio complessivo **25,75** (valutazione scritta 25,75 + titoli 0).

Con il riconoscimento dei 2,5 punti per la LM-52 ex art. 8, comma 3, lett. d), il punteggio corretto sarebbe **28,25**, che consentirebbe al ricorrente di collocarsi in posizione utile nella graduatoria dei riservisti ENIT. Occorre infatti precisare che, per come è strutturato il concorso, il 10% dei posti deve essere attribuito ai riservisti ENIT i quali, in sostanza, competono soltanto tra loro pur insederosi nel più ampio contesto della graduatoria generale.

6. Le istanze di accesso: ostensione parziale e condotta ostruzionistica dell'Amministrazione.

Con istanza del 29.05.2026, necessariamente integrata, alla luce dell'ostensione del tutto parziale dei documenti legittimamente richiesti, in data 2.07.2026 e 8.07.2026, il ricorrente ha richiesto al Ministero del Turismo, tramite Formez PA, l'accesso integrale ai seguenti atti:

a) schede di valutazione delle prove preselettive, scritte e dei titoli del ricorrente e di tutti i candidati riservisti ENIT; b) elenco nominativi dei candidati riservisti ENIT con domande di partecipazione e relative valutazioni; c) verbali della Commissione esaminatrice, con particolare riferimento al verbale della prima riunione

(predeterminazione dei criteri di valutazione), ai verbali di correzione delle prove scritte, ai verbali di valutazione dei titoli e al verbale di formazione della graduatoria finale; d) relazioni tecniche, richieste di integrazione/chiarimento e relative risposte afferenti alle domande dei candidati riservisti e alle valutazioni a loro riferite; e) vademecum, note integrative, linee guida o atti analoghi di provenienza ministeriale utilizzati per determinare o integrare i criteri di valutazione.

L'ostensione è stata solo **parziale e insufficiente**, è avvenuta in modo frammentato e privo dei documenti decisivi, così da non consentire al ricorrente di verificare i criteri effettivamente applicati, la ragione dell'azzeramento del punteggio titoli (emersa, addirittura, tra il primo e il secondo esito dell'accesso!) e il trattamento riservato agli altri candidati riservisti ENIT. In particolare, **non sono stati mai consegnati i verbali della Commissione** - né quello della prima riunione di predeterminazione dei criteri, né quelli afferenti alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria - rendendo di fatto impossibile al ricorrente la verifica dell'*iter* logico seguito dall'organo valutativo.

7. L'istanza di riesame in autotutela e il silenzio dell'Amministrazione.

Con ulteriore istanza del 13.07.2026 (all. n. 9), il ricorrente ha presentato istanza di riesame/rettifica in autotutela al Ministero del Turismo e a Foromez PA, deducendo:

- a) il mancato riconoscimento dei 2,5 punti ex art. 8, comma 3, lett. d) del bando per la LM-52;
- b) l'inesistenza di un atto formale di equiparazione/equipollenza della LM-52 alle lauree magistrali di accesso;
- c) la contraddittorietà tra la prima e la seconda scheda di valutazione;
- d) la disparità di trattamento rispetto alla Dott.ssa Federica D'Amico, che avrebbe ottenuto rettifica della graduatoria a seguito di analoga istanza;
- e) la lesione del diritto di difesa per ostensione documentale incompleta.

L'istanza di riesame è rimasta senza riscontro alla di redazione del presente atto, determinando il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione.

*

In virtù del mandato in calce al presente atto, il Dott. Mezzacapo, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, si rivolge alla giustizia riparatrice di codesto Ecc.mo

TAR onde ottenere l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, giusti i seguenti motivi in

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione della *lex specialis* di concorso. Violazione dell'art. 8, comma 3, lett. d) del bando di concorso prot. n. 0162537/25 del 16.05.2025. Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, travisamento, difetto di istruttoria. Illegittimità della seconda scheda di valutazione comparata nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i 2,5 punti per la laurea magistrale LM-52.

I.1 Come anticipato in fatto, l'art. 8, comma 3, lett. d) del bando prevede espressamente che:

"ad ogni qualunque altra laurea magistrale, ovvero il titolo equiparato o equipollente, diversa dal titolo di studio richiesto per il codice cui il candidato partecipa, è attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 2,5 punti".

La fattispecie normativa disciplinata da tale disposizione presenta due elementi costitutivi:

- a) il possesso di una laurea magistrale;
- b) la diversità di tale laurea magistrale dal titolo di studio richiesto dal bando per il codice di accesso prescelto.

Entrambi gli elementi ricorrono nella posizione del ricorrente:

a) il ricorrente è in possesso della **laurea magistrale LM-52 in Relazioni Internazionali**, conseguita presso LUISS Guido Carli in data 31/10/2019 con voto 109/110, regolarmente dichiarata in domanda;

b) le lauree magistrali previste come titolo di accesso per TUR-GA dall'art. 2 del bando sono le classi **LMG-01, LM-63, LM-49** (o equiparate). La classe **LM-52** è diversa da ciascuna di esse e non risulta ad essa equiparata o equipollente da alcun atto formale.

Pertanto, la LM-52 del ricorrente integra esattamente l'ipotesi dell'*"altra laurea magistrale diversa dal titolo richiesto"* e dà diritto all'attribuzione di **2,5 punti aggiuntivi** ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d) del bando.

Il ricorrente ha effettivamente utilizzato, ai fini dell'accesso, la laurea triennale L-36, che è espressamente prevista tra i titoli di accesso per TUR-GA. La LM-52, non essendo laurea magistrale di accesso, è valutabile come titolo aggiuntivo.

La presenza di una laurea triennale come titolo di accesso non esclude che una laurea magistrale di diversa classe rispetto a quelle richieste costituisca "*altra laurea magistrale diversa dal titolo richiesto*" ai sensi della lett. d): diversamente opinando, la disposizione rimarrebbe priva di applicazione per tutti i candidati che abbiano conseguito sia una laurea triennale (titolo di accesso) sia una laurea magistrale non rientrante tra quelle previste dal bando, svuotando di contenuto una previsione premiale esplicita.

I.2 La valutazione operata nella seconda scheda comparata, che azzerava il punteggio titoli senza fornire alcuna spiegazione, viola frontalmente la *lex specialis* e si pone in insanabile contrasto con la prima scheda di valutazione, che, applicando correttamente il bando, aveva attribuito al ricorrente i 2,5 punti (*cfr* all.ti nn., rispettivamente, 3 e 5).

Il vizio è particolarmente grave in quanto, nel caso di specie, la Commissione non ha esercitato discrezionalità tecnica su un elemento valutativo opinabile, ma ha applicato (prima correttamente, poi erroneamente) una **regola di bando oggettiva e vincolata**, la cui violazione integra un *error in iudicando* non suscettibile di sanatoria.

Pronunce del tutto autorevoli hanno confermato tali profili.

La Corte di Cassazione (con l'ordinanza n. 12044/2025) ha ribadito che i bandi di concorso, in quanto atti unilaterali destinati a regolare una procedura selettiva, devono essere interpretati secondo il senso letterale delle parole, in grado di vincolare sia l'amministrazione sia i candidati.

Nel momento in cui il bando sancisce espressamente la volontà di riconoscere un punteggio per "ogni" titolo aggiuntivo (come nel caso dei 2,5 punti attribuiti «ad ogni qualunque altra laurea magistrale»), occorre attenersi alla formulazione espressa. Una diversa lettura, salva un'espressa limitazione contenuta nel bando stesso, è necessariamente illegittima, come confermato anche dalla più recente giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia, Bari, sent. n. 489 del 2026).

La *lex specialis*, in definitiva, vincola l'Amministrazione e la Commissione non meno degli stessi concorrenti e costituisce la misura della legittimità delle operazioni valutative.

*

II. Eccesso di potere per contraddittorietà procedimentale, illogicità manifesta, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Illegittima rettifica in peius del

punteggio titoli in assenza di qualsiasi supporto motivazionale e verbale.
Violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi di
trasparenza, coerenza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa.
Illogicità e irragionevolezza.

II.1 La sequenza procedimentale è documentata in modo inequivoco:

- la **prima scheda di valutazione**, riferita al solo ricorrente, attribuisce **2,5 punti** per la laurea magistrale LM-52 (*cf* all. n. 3);
- la **seconda scheda di valutazione comparata**, relativa a tutti i candidati riservisti ENIT e formata con i medesimi titoli del ricorrente, azzerava tale punteggio, attribuendo **valutazione titoli = 0** (*cf* all. n. 5);
- la **graduatoria finale** sembra aderire, acriticamente, alla valutazione di azzeramento della descritta voce di punteggio (*cf* all. n. 7).

Non risulta agli atti - e l'Amministrazione non ha mai esibito, nonostante le reiterate istanze di accesso - alcun verbale, nota tecnica, comunicazione o provvedimento che dia conto della ragione per cui il punteggio inizialmente attribuito sia stato eliminato. La modifica *in peius* è avvenuta senza alcuna esternazione del percorso logico-giuridico seguito.

II.2 Questa condotta, come è naturale immaginare, integra plurimi vizi, riassumibili di seguito.

a) **Violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 3 L. 241/1990.** La norma impone che ogni provvedimento amministrativo debba essere motivato. Il TAR Campania, Napoli, con sentenza n. 7073/2018, ha affermato che:

"ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti... lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato" e che "specie quando si fa luogo al raffronto tra le posizioni dei diversi candidati, deve essere assicurata, quanto meno in forma sintetica, l'esternazione delle ragioni sottese alle valutazioni della Commissione, rendendo percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio".

L'esigenza di motivazione è tanto più intensa nel caso di specie, in quanto non si tratta della semplice attribuzione di un punteggio iniziale, bensì di una **rettifica *in peius*** di un punteggio precedentemente riconosciuto: in tale ipotesi, l'Amministrazione deve

spiegare perché la prima valutazione era errata e su quale base normativa o fattuale è giustificata la correzione.

b) **Eccesso di potere per contraddittorietà interna.** L'Amministrazione ha dapprima riconosciuto i 2,5 punti e poi li ha soppressi senza alcuna spiegazione.

Tale comportamento integra la classica figura sintomatica dell'eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa Commissione, rilevato dalla giurisprudenza come vizio autonomamente invalidante.

c) **Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria.** La Commissione, a parità di titoli dichiarati, ha prodotto due valutazioni diametralmente opposte: il che rivela o un'insufficiente istruttoria nel primo momento o un'istruttoria viziata nel secondo. In ogni caso, l'assenza di traccia documentale rende il procedimento opaco e incontrollabile.

d) **Violazione del principio di non contraddittorietà dell'azione amministrativa,** che impone all'Amministrazione di mantenere coerenza tra i propri atti successivi, salvo esplicitare le ragioni del mutamento di orientamento.

Si fa inoltre notare, peraltro, che l'orientamento giurisprudenziale che riconosce l'idoneità del solo voto numerico a integrare la motivazione, elaborato principalmente con riferimento alle **prove d'esame**, non è trasponibile al caso di specie, che riguarda la **valutazione di titoli**, non la correzione di elaborati scritti od orali. Inoltre, anche nell'ottica di tale orientamento, la sufficienza del voto numerico è subordinata alla previa predeterminazione di criteri rigidi e specifici, formalizzati nei verbali, qui del tutto ignoti e/o assenti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3641/2018, ha affermato che la modifica dell'esito della valutazione dei titoli in epoca successiva alle prove concorsuali, in assenza di idonea motivazione e senza il rispetto delle garanzie procedurali, costituisce violazione di regole poste a tutela della trasparenza e della parità di trattamento:

"la deroga ad una tale regola di principio debba costituire oggetto di attenta e specifica valutazione, assente nel caso di specie sotto tutti i profili".

*

III. Violazione dell'obbligo di predeterminazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione. Violazione dell'art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Assenza di verbali della Commissione. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria,

difetto di motivazione, opacità procedimentale. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità ex art. 97 Cost.

III.1 L'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dispone che le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, **da formalizzare nei relativi verbali**, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove.

La Corte dei conti, Delibera n. SCCLEG/21/2025/PREV, ha ribadito che:

"l'obbligo di predeterminazione dei criteri di valutazione costituisce presidio essenziale di trasparenza e parità di trattamento, imponendo che tali criteri siano definiti in modo puntuale e preliminare fungendo da base oggettiva per l'attribuzione dei punteggi. L'assenza di tale fase propedeutica rende la procedura selettiva radicalmente illegittima".

E ancora:

"la commissione esaminatrice è tenuta per legge a far precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle proprie ipotesi valutative (i criteri di cui all'art. 12 del d.p.r. n. 487 del 1994)".

III.2 Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto con specifiche e reiterate istanze di accesso i verbali della Commissione, con particolare riguardo al verbale della prima riunione di predeterminazione dei criteri di valutazione e ai verbali afferenti alla valutazione dei titoli e alla formazione della graduatoria.

Tali verbali non sono mai stati esibiti. Dalla documentazione acquisita non emerge traccia dell'avvenuta predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, né della formalizzazione in verbale di tale fase. Tale circostanza:

- priva il ricorrente di qualsiasi possibilità di verificare la correttezza dell'operato della Commissione;
- impedisce il controllo giurisdizionale sulla coerenza e logicità delle valutazioni;
- costituisce violazione autonomamente invalidante del procedimento concorsuale, indipendente dalla questione sostanziale del punteggio.

La Corte dei conti ha chiarito che in assenza della predeterminazione verbalizzata dei criteri, il provvedimento finale *"risulta gravemente carente di adeguata motivazione, mancando di una giustificazione completa e coerente dell'iter seguito. Tale carenza*

costituisce un evidente eccesso di potere, in quanto difetto di motivazione, rendendo il provvedimento illegittimo" (cfr delibera cit.).

Nella medesima direzione, il TAR Campania, con la citata sentenza n. 7073/2018, ha sottolineato che:

"L'operazione di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio di fatto impone alle Commissioni di predeterminare correttamente, rigidamente e specificamente i dettagliati criteri di valutazione".

Analoga indicazione emerge dalla Corte dei conti, Delibera n. 23/2024/PREV, secondo cui:

"la mera somma algebrica dei punteggi attribuiti ai singoli candidati non vale ad esplicitare il percorso valutativo svolto dalla commissione e non rende pienamente comprensibile, prima che verificabile, il processo decisionale seguito, con conseguente violazione anche dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale esige che la motivazione dell'atto esteri i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".

*

IV. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria in ordine alla pretesa equiparazione/equipollenza della LM-52 alle lauree magistrali di accesso per TUR-GA. Assenza di atto formale. Violazione dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990. Illogicità e irragionevolezza.

L'azzeramento del punteggio per la LM-52 presuppone, implicitamente, che la Commissione abbia ritenuto tale titolo equiparato o equipollente a una delle lauree magistrali di accesso per TUR-GA (LMG-01, LM-63, LM-49), e quindi non "*diverso dal titolo richiesto*" ai fini dell'art. 8, comma 3, lett. d) del bando.

Tale ragionamento - ammesso e non concesso che sia stato effettivamente seguito, nella assoluta incertezza operativa della Commissione - è radicalmente viziato per i seguenti motivi.

a) Non esiste, allo stato degli atti, alcun provvedimento formale - verbale della Commissione, nota tecnica di Formez PA, decreto ministeriale o atto di altra natura - che dichiari la LM-52 equiparata o equipollente a LMG-01, LM-63 o LM-49, ossia le lauree previste per l'accesso. Un'equiparazione o equipollenza richiede un atto formale,

motivato ed esplicito e non può essere desunta in modo implicito e discrezionale dalla sola volontà della Commissione.

b) Ove la motivazione della seconda scheda risultasse, in ipotesi, da un atto non esibito al ricorrente nonostante le reiterate istanze di accesso, tale atto dovrebbe comunque essere individuato e reso conoscibile in applicazione dell'art. 3, comma 3, L. 241/1990, che ammette la motivazione *per relationem* solo se l'atto richiamato sia accessibile all'interessato.

c) La diversità oggettiva tra LM-52 (Relazioni Internazionali), da un lato, e LMG-01 (Giurisprudenza), LM-63 (Scienze delle pubbliche amministrazioni), LM-49 (Progettazione e gestione dei sistemi turistici), dall'altro, è peraltro palese e non necessita di ulteriore dimostrazione: si tratta di classi di laurea magistrale del tutto distinte, come risulta dal D.M. 16 marzo 2007 e successive modificazioni.

Tali principi sono del tutto pacifici a livello giurisprudenziale.

Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, il giudizio di equipollenza tra titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi appartiene esclusivamente al legislatore (o comunque a una fonte normativa espressa), non potendo dunque essere desunto in via analogica, estensiva o sostanziale dall'amministrazione procedente. L'unico parametro cui fare riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento degli studi (a tutela della stessa discrezionalità del legislatore, che avrebbe potuto esprimersi in maniera del tutto diversa), secondo cui i titoli di studio sono di per sé diversi tra loro, e le equipollenze - o equiparazioni -costituiscono eccezioni a tale regola generale, in quanto tali non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Pertanto, occorre ricordare che, nella declinazione più recente di questo orientamento, il Consiglio di Stato ha precisato che, nel caso in cui il bando richieda per la partecipazione a una procedura selettiva il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, tale determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con esclusivo riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, senza che essa possa essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute *ex post* dall'amministrazione (tra le molte pronunce si leggano, ad esempio, Cons. Stato, Sez. V, 28 agosto 2019, sent. n. 5924; Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2020, sent. n. 5460; Cons. Stato, Sez. V, 6 dicembre 2012, sent. n. 6260; Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, sent. n. 495).

*

V. Violazione dei principi di imparzialità, par condicio e uguaglianza di trattamento tra candidati. Eccesso di potere per disparità di trattamento rispetto ad analoghi riesami accolti. Omesso esame dell'istanza del ricorrente.

L'istanza di riesame del 13.07.2026 ha rappresentato al Ministero del Turismo e a Formez PA che la **Dott.ssa Federica D'Amico** avrebbe presentato un'analogha istanza di riesame della propria valutazione titoli, ottenendo la **rettifica della graduatoria** in senso favorevole (*cf* all. n. 9). Ciò posto, la mancata adozione di un provvedimento di riesame favorevole anche per il ricorrente integra:

- **violazione del principio di imparzialità** ex art. 97 Cost. e art. 1 L. 241/1990, che impone trattamento uniforme a situazioni identiche o analoghe;
- **eccesso di potere per disparità di trattamento**, quale figura sintomatica dell'irragionevolezza dell'azione amministrativa;
- **violazione della *par condicio* tra concorrenti**, che costituisce principio cardine delle procedure selettive pubbliche.

L'Amministrazione è tenuta peraltro a rendere conoscibile il provvedimento relativo alla Dott.ssa D'Amico: la sua mancata ostensione, nonostante la specifica richiesta contenuta nell'istanza di riesame, aggrava il quadro di opacità procedurale già delineato. Ciò che però, attualmente, più rileva, è che a seguito della proposizione dell'istanza di riesame, la graduatoria sia stata modificata con l'inserimento, tra i vincitori, della stessa Dott.ssa D'Amico (all. n. 10).

Nel giudizio dalla stessa intrapreso, poi abbandonato per cessata materia del contendere (proprio all'esito dell'istanza sopraindicata), la sentenza breve di codesto Ecc.mo TAR, pubblicata il 17.07.2026 (all. n. 11), ha ricordato come la ricorrente avesse chieesto proprio «l'attribuzione di punti 2,5 per la laureamagistrale LM-38 "Lingue moderne per la comunicazione e lacooperazione internazionale", ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d), del bando, con conseguente rideterminazione del punteggio complessivo, ricalcolo della graduatoria TUR-GA e collocazione della ricorrente inposizione utile all'assunzione».

Si evince facilmente come, dunque, l'Amministrazione abbia accolto l'istanza di riesame proprio in ragione del riconoscimento dei 2,5 punti aggiuntivi.

Questo precedente assume, nel caso odierno, un'importanza estremamente rilevante, alla luce della insindacabile conformità dei giudizi che dovranno essere resi tra i vari candidati.

*

VI. Violazione del diritto di accesso agli atti. Ostensione parziale e insufficiente della documentazione concorsuale essenziale. Violazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990. Lesione del diritto di difesa e del principio di trasparenza. Condotta ostruzionistica dell'Amministrazione.

Il diritto di accesso del ricorrente ha carattere difensivo e riguarda atti essenziali per la verifica della legittimità della procedura e per l'esercizio della tutela giurisdizionale

La giurisprudenza è consolidata nel riconoscere la piena ostensibilità degli atti concorsuali. Il TAR Calabria, Catanzaro, con sentenza n. 861/2013, ha affermato che:

"In materia di pubblici concorsi, viene riconosciuta legittimazione ed interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi in capo al concorrente escluso o non vincitore" e che "l'accesso cosiddetto defensionale, propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in un eventuale giudizio già pendente o da introdurre, ovvero nell'ambito di un procedimento amministrativo, riceve protezione preminente dall'ordinamento".

Ancora: *"Le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli (...) stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa ab imis l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione".*

Il TAR Puglia, Bari, con sentenza n. 1794/2003, ha riconosciuto il diritto di accesso *"a tutti gli atti acquisiti alla procedura"*, con specifico riguardo alle schede di valutazione, ai verbali della commissione e alla documentazione comprovante il possesso dei titoli.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2673/2012, ha chiarito che *"la natura della procedura in esame esclude ragioni di tutela di riservatezza quanto alla valutazione dei candidati, dati i principi di imparzialità ed efficienza, e di connessa trasparenza, ai quali la procedura stessa deve ispirarsi"*.

Nel caso di specie, la mancata consegna dei verbali della Commissione e degli atti essenziali, nonostante tre distinte istanze di accesso (una istanza principale e tre integrazioni) e il decorso di oltre quaranta giorni dal primo deposito, costituisce una violazione autonomamente censurabile, che:

- ha impedito al ricorrente di conoscere i criteri concretamente applicati;
- ha reso impossibile la verifica della coerenza e logicità della rettifica *in peius*;
- ha pregiudicato il diritto di difesa del ricorrente, costretto a proporre il presente ricorso in una situazione di parziale non conoscenza degli atti presupposti;
- integra un atteggiamento ostruzionistico dell'Amministrazione, in frontale contrasto con i principi di trasparenza e leale cooperazione sanciti dalla L. 241/1990.

Il comportamento dell'Amministrazione è tanto più censurabile ove si consideri che il decreto di approvazione della graduatoria, pur dando atto della trasmissione degli atti della Commissione con prot. n. 58669/2026 del 21.04.2026, non ha reso conoscibili né i verbali né le ragioni specifiche della valutazione attribuita al ricorrente.

La condotta dell'Amministrazione è dunque censurabile sotto ogni profilo.

*

L'illegittimità dei provvedimenti di valutazione analizzati nei motivi precedenti si riverbera per intero, inesorabilmente, sul decreto di approvazione della graduatoria prot. n. 58669/2026 (*cf.* all. n. 6), il quale, riportando acriticamente l'azzeramento del punteggio titoli del ricorrente, è viziato in via derivata.

La graduatoria finale (*cf.* all. nn. 7 e 8) deve essere annullata nella parte lesiva per il ricorrente, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere al ricalcolo del punteggio complessivo ($25,75 + 2,5 = 28,25$) e di rettificare la collocazione del ricorrente, riconoscendolo quale vincitore nella quota riservata ENIT.

*

Istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.

Sussistono, nel caso di specie, i requisiti per la concessione delle misure cautelari richieste.

Il *fumus boni iuris* è manifesto e si desume dall'analisi documentale effettuata:

1. la disposizione dell'art. 8, comma 3, lett. d) del bando, in applicazione della quale i 2,5 punti spettano inequivocabilmente al ricorrente, è chiara, vincolante e non lascia margini di discrezionalità;
2. la prima scheda di valutazione ha correttamente applicato tale disposizione, attribuendo i 2,5 punti;
3. la seconda scheda ha eliminato tale punteggio senza alcuna motivazione o verbale di supporto;
4. l'Amministrazione ha opposto silenzio all'istanza di riesame e ha omesso di esibire i verbali essenziali nonostante reiterate richieste.

Con riferimento al *periculum in mora*, questo appare attuale, concreto e non suscettibile di attenuazione.

Nella totale opacità della procedura concorsuale in esame, si suppone come questa, a seguito della rettifica della graduatoria (*cf.* all. n. 10), debba in ogni caso seguire il suo corso.

In tal senso appare indiscutibile come il perfezionamento delle assunzioni (stipula di contratto e presa di servizio) aggraverebbe irreparabilmente la posizione del ricorrente, andando a consolidare le aspettative dei vincitori (riservisti ENIT, nei limiti di quanto interessa nella presente sede).

Per tali ragioni deve quindi insistersi affinché venga concessa la *sospensione degli effetti della graduatoria impugnata* nella parte lesiva per il ricorrente e nella *sospensione della eventuale convocazione dei vincitori, nonché dei relativi atti individuali medio-tempore eventualmente sottoscritti*, per il numero di posti corrispondenti alla quota ENIT, nelle more della definizione del giudizio nel merito.

P.Q.M.

Per i motivi esposti, il ricorrente chiede che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:

- **in via preliminare**, previa concessione delle più idonee misure cautelari, sospendere l'efficacia dei provvedimenti e degli atti impugnati *in parte qua*, nelle more della definizione del giudizio nel merito;
- **nel merito**:
 1. **accogliere** il ricorso e, per l'effetto, annullare tutti i provvedimenti e gli atti in epigrafe indicati e precisati;

2. accertare il diritto del ricorrente all'attribuzione di **2,5 punti** ex art. 8, comma 3, lett. d) del bando per la laurea magistrale LM-52;

3. condannare il Ministero del Turismo e Formez PA a procedere al **ricalcolo del punteggio complessivo** del ricorrente ($25,75 + 2,5 = 28,25$), alla **rettifica della graduatoria** con collocazione in posizione utile, e al riconoscimento dello stesso quale **vincitore nella quota riservata ENIT**, con adozione di ogni conseguente provvedimento;

- **in via istruttoria, condannare** il Ministero del Turismo e per esso Formez PA **all'ostensione integrale** della documentazione richiesta con le istanze di accesso del 29.05.2026, 2.07.2026 e 8.07.2026, e in particolare dei verbali della Commissione Esaminatrice, delle note tecniche e dei provvedimenti relativi all'applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, nonché del provvedimento di rettifica adottato nei confronti della Dott.ssa D'Amico.

Con condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio.

In via istruttoria, si depositano documenti come da separato indice.

Il contributo unificato è determinato e versato per un importo pari a € 325,00 ai sensi della normativa vigente.

Roma, 20 luglio 2026

Prof. Avv. Alfonso Celotto

Avv. Lorenzo Ferretti

